



Audizione innanzi alla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica
del 25 giugno 2024

DISEGNO DI LEGGE N. 1.146 DEL 20/05/2024

Recante “Disposizioni e delega al Governo in materia di Intelligenza Artificiale”

L’Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A.), nel ringraziare la Presidente della Seconda Commissione Permanente Giustizia per l’opportunità concessa, dopo aver analizzato lo schema di D.D.L. n. 1.146 del 20/05/2024, recante “Disposizioni e delega in materia di Intelligenza Artificiale”, al fine di dare il proprio concreto contributo alla regolamentazione dell’I.A., formula le seguenti osservazioni.

Preambolo

I sistemi di intelligenza artificiale hanno ormai fatto irruzione negli studi legali, da una parte facilitando l’avvocato nell’esecuzione di alcune attività più “manuali”, come il deposito e la notifica di atti giudiziari, dall’altro affiancandolo in attività più specifiche: è il caso dell’automazione delle attività di analisi dei precedenti giurisprudenziali/dottrinali e di redazione di atti giudiziari e negoziali.

Gli effetti che tali tecnologie hanno avuto e avranno sulla professione legale e su quelle intellettuali potrebbero rappresentare uno “tsunami” delle dimensioni ancora sconosciute.

Risulta infatti evidente come il fenomeno sia in continua evoluzione, per questo non si hanno dati statistici sufficienti per fare previsioni, quello che è evidente è che l’automazione e l’assistenza fornita dall’IA impatteranno notevolmente sui tempi necessari per eseguire molte delle attività che l’avvocato è chiamato a svolgere.

La categoria degli Avvocati pertanto, avrà presto accesso ad una tecnologia che permetterà di ridurre in maniera importante i tempi per lo svolgimento di attività di routine ma, al contempo, ove tale tecnologia venga utilizzata in maniera distorta vi è il rischio di assistere alla progressiva erosione del pensiero critico dell’essere umano che deve sempre risultare prevalente nell’esercizio di qualsiasi professione intellettuale, specialmente in quella dell’avvocato chiamato ad applicare il diritto e più in generale nell’amministrazione della giustizia.

Il diritto è infatti un insieme di norme che rappresenta una vera e propria necessità, poiché serve a prevenire le liti o a dirimere quelle già insorte, evitando che vengano decise sulla base della nuda

Associazione Italiana Giovani Avvocati

Aderente all’AIJA Association Internationale des Jeunes Avocats

Presidente Avv. Carlo Foglieni

Sede Nazionale: Via Tacito 50, 00193 ROMA - C.F. 97213330588

Tel. +39 06 70453056 – info@aiga.it – ufficiosegreteria@aiga.it

www.aiga.it

forza, il diritto è quel complesso di regole, norme e istituzioni, con cui viene regolato e diretto lo svolgimento della vita sociale e dei rapporti tra i singoli, costituisce l'ordinamento giuridico.

Naturalmente, qualsiasi ordinamento non è un “dato” obiettivo, fisso e immutabile, ma è il risultato della continua evoluzione dei comportamenti dei membri della collettività, delle loro scelte e delle loro alleanze. Man mano che la società si è evoluta, i sistemi di regole sono diventati più complessi e l'esigenza di “ordinare” le norme sulle quali fondare la convivenza è sempre maggiore nonché quella di applicare il sapere scientifico al diritto.

Il ricorso alla logica nello studio del diritto è, infatti, un diretto corollario della natura della norma giuridica, che si configura secondo gli schemi generali della conoscenza, le inferenze: guarda caso, lo stesso meccanismo che alimenta l'Intelligenza Artificiale.

È, pertanto, evidente che l'Intelligenza Artificiale e gli algoritmi che la riempiono sono uno strumento nelle mani dell'operatore del diritto, che è *hic et nunc* chiamato a conoscere, governare e controllare le operazioni effettuate tramite l'IA, di cui ne è responsabile, per migliorare la propria attività professionale, rendendola più efficiente, più efficace, più certa, più veloce, più smart.

Il Legislatore dovrà pertanto, anche in applicazione dell'IA ACT regolare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale facendo in modo che rimanga una impostazione umanocentrica volta a garantire il continuo controllo dell'output dato dall'algoritmo.

Vista la rilevanza degli interessi coinvolti nell'adozione dei sistemi di intelligenza artificiale, i sempre maggiori spazi di mercato impattati, il proliferare di sistemi automatizzati e di algoritmi di *machine learning*, la sostanziale assenza di regolamentazione chiara e specifica sul tema, si valuta dunque con favore la spinta normativa del Governo e l'intenzione palesata di adeguare il diritto all'evoluzione tecnico-scientifica e culturale in atto.

Cionondimeno, vi è l'esigenza – al fine di non ingenerare maggior confusione ed incertezza sulla disciplina applicabile ed evitare l'inottemperanza alla normativa europea – che il legislatore effettui un attento coordinamento tra la normativa nazionale e quella europea, già in vigore, nonché un'attenta ponderazione degli aspetti ancora privi di una reale tutela e che necessitano invece di più attenta enucleazione.

Il Regolamento UE del 13 marzo 2024, il cd. A.I. ACT, che mira a prevenire la frammentazione prodotta da Normative nazionali divergenti e quindi una diminuzione della certezza del diritto, è già direttamente operante – pur nella sua attuazione dilatata nel tempo – e vincolante nel nostro ordinamento, tra l'altro, con rango gerarchico superiore alla normativa nazionale. Pertanto, sussiste un rischio di potenziale disallineamento o sovrapposizione tra le norme all'interno del Regolamento UE e il testo della legge delega.

Oltretutto, l'*AI Act* non ha ad oggi ancora avuto concreta applicazione [i tempi di applicazione sono differenti a seconda della categoria di riferimento: le pratiche vietate avranno effetto dopo sei mesi dall'entrata in vigore, i codici di buone pratiche dopo nove mesi, le norme sui sistemi di intelligenza artificiale a scopo generale, compresa la *governance*, si applicheranno dopo 12 mesi, gli obblighi relativi ai sistemi ad alto rischio dopo 36 mesi].

Non è quindi allo stato possibile comprendere quale sarà il quadro che emergerà a seguito dell'applicazione del Regolamento e se vi saranno vuoti normativi o vetustà che sarebbe necessario correggere/integrare tramite la normativa nazionale di dettaglio.

Difatti, una delle osservazioni mosse all'*AI act* è proprio quella di trovare fondamento su una proposta della Commissione del 2021, prima di numerose evoluzioni tecnologiche attualmente sul mercato (ad es. *Chat Gpt*) che necessiterebbero di precisa regolamentazione ed inquadramento giuridico. Tale dato a riprova della annosa difficoltà dell'ordinamento nel dare una risposta celere e congrua alle fattispecie insitivamente dinamiche come quella dell'evoluzione informatica.

A fronte di tale quadro, il disegno di legge delega emanato con tale anticipo potrebbe risultare controproducente ponendo limitazioni al successivo decreto legislativo che rendano impossibile intervenire normativamente su aspetti per cui sia nel frattempo sorta l'esigenza di disciplina tecnico-giuridica. L'accelerato sviluppo dell'intelligenza artificiale rende infatti attualmente irrealizzabile, dal punto di vista giuridico, una completa delimitazione normativa e mappatura di tutte le eventualità e le ipotesi connesse a questa tecnologia.

È essenziale dunque adottare un approccio flessibile per far fronte ai rischi derivanti dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale senza però ingessarne eccessivamente l'utilizzo, bloccando sul nascere l'impiego di future evoluzioni tecnologiche in settori e con modalità al momento attuale non ancora prospettabili nella sua interezza.

Si pongono all'attenzione, pertanto, alcune criticità, potenziali antinomie, contrapposizioni e si formulano proposte di miglioramento, al fine di contemperare le istanze di tutti i segmenti coinvolti della società: le autorità statali e transnazionali, l'industria e l'imprenditoria, gli esperti del settore tecnologico e di calcolo dei dati di IA, nonché soprattutto gli operatori del mondo giuridico a tutela dei diritti fondamentali e delle norme giuridiche, nonché dei rischi per la salute e la sicurezza.

Osservazioni al DDL

Si propone un esame analitico di alcune delle norme del disegno di legge, che – a parere dell'AIGA – necessitano di un'opportuna revisione e/o di un approccio maggiormente flessibile. Le osservazioni seguono l'ordine del DDL e quello contenuto nella relazione illustrativa.

- **Art. 4 ‘Principi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali’**

Al **comma 2** viene previsto che: *“L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale garantisce il trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali e la compatibilità con le finalità per le quali sono stati raccolti, in conformità col diritto dell’Unione europea in materia di dati personali e di tutela della riservatezza.”*

Si rammenta che l’IA act, al considerando n. 10), si dichiara espressamente conforme al GDPR (*“Il presente regolamento non mira a pregiudicare l’applicazione del diritto dell’Unione esistente che disciplina il trattamento dei dati personali, inclusi i compiti e i poteri delle autorità di controllo indipendenti competenti a monitorare la conformità con tali strumenti.”*) senza che però sia stato sottoposto ad alcun vaglio specifico e approfondito in tal senso.

Al **comma 3** è previsto che: *“Le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati connesse all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale avvengono con linguaggio chiaro e semplice, in modo da garantire all’utente la piena conoscibilità e la facoltà di opporsi ai trattamenti non corretti dei propri dati personali”*.

La disposizione risulta disallineata rispetto a quanto già stabilito al precedente comma 2, nonché contraria al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), il quale, all’articolo 5 (in particolare al paragrafo 1, lettera a), stabilisce che il trattamento debba avvenire in modo lecito, e all’articolo 6 che invece individua le condizioni di liceità del trattamento. Limitare la facoltà di opporsi dell’interessato al solo caso di trattamento *“non corretto dei propri dati personali”* costituisce una restrizione dei diritti e delle libertà dell’interessato stesso.

Inoltre, il comma in esame introduce il concetto di *“facoltà di opporsi”*, termine che sembra richiamare il diritto di opposizione di cui all’articolo 21 del GDPR. Tuttavia, tale diritto trova applicazione nei modi e alle condizioni ivi indicati, non limitatamente all’ipotesi di trattamento *“non corretto”*. In tale contesto è altresì necessario considerare le garanzie già previste dall’articolo 22 del GDPR in materia di processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.

Per garantire una maggiore coerenza e interazione del presente articolo con il GDPR, si suggerisce di riformulare la frase finale in modo da richiamare la facoltà di esercizio dei diritti degli interessati già prevista dal GDPR. Pertanto, si propone di modificare la frase come segue: *“la facoltà dell’interessato di esercitare i propri diritti e di intraprendere azioni in conformità con il diritto dell’Unione europea in materia di protezione dei dati personali e della riservatezza”*.

Il **comma 4** del disegno di legge sembra equiparare il consenso al trattamento dei dati personali del minore nell’ambito dei sistemi AI a quanto già previsto all’art. 2 *quiquies* del D. Lgs. 30 giugno

2003, n. 196 (Codice Privacy) per il minore nell'ambito dell'offerta diretta di servizi della società dell'informazione.

Tuttavia, in tale diverso contesto la norma non risulta tenere in debita considerazione:

- a) Il rischio aggiuntivo per i diritti e le libertà dei minori derivante dal trattamento dei loro dati personali associato proprio all'uso e all'impatto di tecnologie innovative come i sistemi AI.
- b) La necessità di valutare il grado di maturità del minore infradiciottenne (che abbia compiuto 14 anni) nel comprendere efficacemente ed assumere decisioni rilevanti nella propria e nella sfera giuridica di terzi nel contesto AI.
- c) L'insufficienza delle disposizioni riguardanti la comprensibilità e l'accessibilità delle informazioni proprio per i minori in merito all'utilizzo dei sistemi di IA.

La tutela del minore nell'ambito dell'uso dei sistemi AI richiederebbe quindi l'introduzione di requisiti più chiari e stringenti, che tengano conto:

- a) Delle diverse classi di rischio dei sistemi AI previste dall'AI Act.
- b) Delle finalità concrete perseguite nel trattamento dei dati tramite il sistema AI.
- c) Del diverso grado di maturità del minore, distinguendo tra quattordicenni, minori di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni e l'adulto.

In particolare, si reputa doveroso **rafforzare e ampliare le garanzie necessarie per il rilascio del consenso del minore** (differenziandole da quelle per i maggiorenni come previsto al comma 3) garantendo un accesso effettivo ed efficace alle informazioni, nonché la adeguata comprensibilità delle stesse, unitamente alle logiche di funzionamento della AI ed al loro impatto sul minore.

Si ritiene che tutto ciò dovrebbe essere realizzato in conformità con le migliori prassi già sperimentate, ad esempio, nell'ambito della protezione dei dati personali.

- **Art. 8 'Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario'**

La presente disposizione non risulta allineata con le norme riguardanti la ricerca scientifica nel contesto della sanità, come stabilite nella legge di conversione del decreto PNRR, ufficialmente approvata il 23 aprile, che hanno introdotto modifiche rilevanti all'articolo 110 del Codice Privacy

Si reputa necessario che si estenda la previsione di cui al comma 1 anche ai soggetti privati, inclusi istituti di ricerca e società farmaceutiche che sponsorizzano studi scientifici e istituti di ricerca privati, anche se convenzionati con le regioni e le aziende sanitarie locali.

L'attuale formulazione, infatti, risulterebbe pertanto applicabile limitatamente ai soggetti pubblici e enti non a scopo di lucro, lasciando scoperta una parte significativa della ricerca scientifica condotta da enti privati.

Al **comma 3** è previsto che: *“I trattamenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere oggetto di approvazione da parte dei comitati etici interessati e devono essere comunicati all'Autorità garante per la protezione dei dati personali con l'indicazione di tutte le informazioni previste dagli articoli 24, 25, 32 e 35 del Regolamento UE 679/16 nonché l'indicazione espressa, ove presenti, dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 28 del predetto Regolamento, e possono essere iniziati decorsi trenta giorni dalla predetta comunicazione se non oggetto di blocco disposto dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.”*

Il presente comma contrasta con lo spirito del disegno di legge e con la recente modifica dell'articolo 110 del cd. “Codice Privacy”, che ha (i) eliminato la necessità di una consultazione preventiva da parte del Garante per la protezione dei dati personali per l'utilizzo secondario dei dati sanitari per la ricerca medica, (ii) rinviato al solo rispetto delle norme deontologiche del Garante.

Si reputato pertanto necessario **valutare la rimozione del riferimento alla consultazione preventiva del Garante, prevedendo invece l'implementazione di norme deontologiche o settoriali che garantiscano protezioni ulteriori per i dati personali e più in generale i diritti e le libertà degli interessati nell'ambito dell'addestramento e dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale.**

La seconda parte della presente disposizione è in conflitto con le normative sulla protezione dei dati personali (GDPR e Codice Privacy), poiché l'interesse pubblico, in particolare quello rilevante, costituisce di per sé una autonoma condizione di liceità per il trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 6 e 9 del GDPR. Tale base legale non richiede il consenso, anche implicito, né l'approvazione del Garante per la protezione dei dati personali.

Si reputa **necessario emendare il comma eliminando ogni riferimento a comunicazioni, autorizzazioni o forme di consenso richieste al Garante per la protezione dei dati personali.**

- **Art. 10 ‘Disposizioni sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro’**

Si reputa che l'attuale formulazione troppo generica e priva di contenuti precettivi e divieti espressi presti il fianco a un possibile impiego invasivo dell'IA. da parte dei datori di lavoro, in violazione dei diritti dei lavoratori, prima fra tutti quello alla privacy, in contrasto con lo Statuto dei lavoratori e l'IA act, al considerando 9).

- **Art. 12 ‘Disposizioni in materia di professioni intellettuali’**

Il **comma 2** riguarda l'informativa al Cliente al momento dell'assunzione dell'incarico e dispone che *“Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.”*

Il DDL non specifica con che modalità debba avvenire la suddetta comunicazione al Cliente in merito all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.

L'utilizzo del termine *‘linguaggio’* - se letteralmente inteso - potrebbe far propendere per l'idea che sia sufficiente una comunicazione orale.

Tuttavia, l'intenzione recente del legislatore in molteplici campi del diritto (soprattutto riguardo alle professioni intellettuali) è stata tesa a rendere necessaria (o quantomeno opportuna in termini probatori) una comunicazione scritta rivolta al Cliente su molteplici aspetti del rapporto professionale (cfr. consenso informato medico, preventivo scritto approvato per gli avvocati).

Ad ogni modo, ove tale informativa dovesse necessariamente essere fornita per iscritto, non è neppure chiaro come dovrebbe essere conservata.

La norma del disegno di legge delega non disciplina neppure quali sarebbero le conseguenze per il professionista in caso di mancata comunicazione al Cliente dei sistemi di I. A. impiegati nell'adempimento dell'incarico.

Non sembra neppure esservi delega al Governo di prevedere qualsivoglia sanzione in caso di inadempimento alla disposizione di cui all'art. 12.

In tal modo, la norma risulterebbe poi priva di contenuto precettivo reale e quindi destinata alla disapplicazione.

Ad ogni modo, non si comprende l'utilità di una siffatta comunicazione e in che modo la comunicazione al Cliente dell'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista nello svolgimento della propria attività possa “assicurare” il rapporto fiduciario tra loro, tenendo conto che l'utilizzo della I.A. è (o sarà) consentito dalla legge, che ne fisserà i limiti.

- **Art. 13 ‘Principi in materia di pubblica amministrazione’**

Al **comma 2** è previsto che: *“L'utilizzo dell'intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona che resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale.”*

Richiamata la nota del dipartimento sul D. Lgs. n. 219 del 03/01/2024 e sull'introduzione dell'art. 10-*nonies* dello Statuto dei Contribuenti, che pone le basi legali per la messa in funzione di un servizio di consulenza gratuita ai contribuenti di minori dimensioni, non può non evidenziarsi come la

norma del DDL del 20 maggio 2024 sia in controtendenza rispetto agli interventi legislativi precedenti in materia e potrebbe risultare addirittura paralizzante per l'uso di sistemi di I.A.

L'articolo così formulato vieterebbe di fatto l'impiego del prospettato software di '*Consultazione semplificata*' dell'Agenzia delle Entrate, previsto dall'art. 10-nonies, attuando una sorta di "schizofrenia" legislativa, disponendo prima lo sviluppo di un determinato *software* e poi stabilendone - a pochi mesi di distanza- la contrarietà alla normativa in materia.

Limitare *sic et simpliciter* i sistemi di *machine learning* a una funzione solo strumentale all'attività provvedimentale impedirebbe l'uso di algoritmi a carattere inferenziale anche per rispondere a quesiti di non elevata complessità e di natura routinaria, che permetterebbero uno sfoltimento delle istanze rivolte alla Pa dal pubblico e un maggior efficientamento della funzione pubblica.

Si auspica una **revisione del comma 2 dell'art. 13, di modo da prevedere che l'impiego dei sistemi di I.A. possa avvenire anche per funzioni para-provvedimentali, in risposta a interrogazioni in alcuni settori e per argomenti ritenuti elementari e per questioni di entità minore, imponendo però tutte le cautele ritenute essenziali: che sia garantita piena trasparenza e pubblicità sulle logiche di funzionamento del software, siano resi noti, nel rispetto dei diritti di terzi, l'algoritmo impiegato, le modalità di '*data entry*', di selezione ed inserimento nonché di aggiornamento dei contenuti.**

È inoltre indispensabile un controllo umano dei risultati a posteriori, con la previsione di opportuni sistemi di opposizione/impugnazione e di interpellanza del personale della PA, a tutela del diritto del cittadino a una decisione giusta attinente al caso concreto.

- **Art. 14 '*Utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria*'**

Il **comma 2** dispone che "*È sempre riservata al magistrato la decisione sulla interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sulla adozione di ogni provvedimento*".

Tale disposizione di principio, in primo luogo, si pone in contraddizione con lo stesso comma 1 del medesimo articolo che sembra lasciar spazio ad un utilizzo più esteso dei sistemi di intelligenza artificiale quando siano volti a un'ottica di efficientamento del servizio giustizia, prevedendo che tali sistemi debbano essere diretti oltre che alla ricerca giurisprudenziale/dottrinale alla migliore organizzazione degli uffici giudiziari e alla semplificazione del lavoro del magistrato, ma senza porre limitazioni alle tipologie di sistemi.

In secondo luogo, tale formulazione generica potrebbe produrre un effetto limitante all'uso futuro di soluzioni innovative digitali non ancora prospettabili allo stato dell'attuale evoluzione tecnologica, ma che possono rendersi disponibili da un momento all'altro, vista la rapidità di tale

evoluzione. Un atteggiamento di chiusura totale potrebbe quindi defraudare a priori la magistratura di strumenti e sistemi di IA con capacità inferenziali che potrebbero invece, sotto la necessaria supervisione umana, ottimizzare la funzione giurisdizionale.

Per evitare ipotetici abusi e uno snaturamento della funzione del magistrato, si ritiene sufficiente che nelle funzioni di interpretazione della legge, valutazione dei fatti e delle prove venga assicurata la centralità della figura umana quale supervisore e verificatore dell'operato dell'IA (alla base di tutta la normativa in materia), stimolando il ruolo attivo del soggetto umano “*deployer*” concentrando sullo stesso l'imputabilità della responsabilità in caso di errori del *sistema*.

- **Art. 15 ‘Modifiche al codice di procedura civile’**

La norma prevede una modifica all'art. 9 del codice di procedura civile, disponendo che siano di competenza funzionale esclusiva del Tribunale le cause “*che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale*”.

Si ritiene che la formulazione attuale della disposizione possa dar luogo a incertezze applicative sulla competenza applicabile a tutte quelle controversie che pur non attenendo direttamente al funzionamento di un sistema di IA, ne siano indirettamente connesse, ad esempio in caso di danni provocati dal sistema di I.A. e/o mediante l'impiego di un algoritmo di I.A. e del risarcimento del danno conseguente (*si pensi solo a titolo di esempio alla perdita di dati, diffusione di dati sensibili, lesione del nome o dell'immagine di un individuo, allo sviamento di clientela, alla lesione del marchio e del diritto d'autore*).

Si giudica utile a evitare il proliferare di eccezioni processuali di incompetenza ed eventuali giudizi di regolamento di competenza (che contribuirebbero a ostruire il sistema giustizia) un'integrazione secondo cui sono di competenza esclusiva del Tribunale ‘*tutte le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale e/o attengono all'uso di un sistema di intelligenza artificiale, nonché tutte quelle direttamente e indirettamente connesse al funzionamento e all'uso di un sistema di intelligenza artificiale*’.

- **Art. 18 ‘Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale’**

In adempimento all'art. 70 del Regolamento Ue del 13 marzo 2024 che chiede al singolo stato membro l'istituzione o la designazione di autorità nazionali competenti, di cui almeno un'autorità di notifica e almeno un'autorità di vigilanza del mercato, anticipando l'entrata in vigore della medesima disposizione, la legge delega dispone che sono designate come Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale: l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN).

In particolare, l'AgID è responsabile di promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, di definire le procedure e ad esercitare le funzioni e i compiti in materia di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale; l'ACN è invece responsabile per la vigilanza, incluse le attività ispettive e sanzionatorie, dei sistemi di intelligenza artificiale.

I ruoli attribuiti alle due Agenzie e la decisione di distinguere i compiti di notifica e vigilanza assegnando a due distinte *Authority* è perfettamente corrispondente al dettato della norma europea, maggiormente di altri Paesi Ue (vedi AESIA in Spagna) che, pur istituendo un'autorità indipendente appositamente creata allo scopo, hanno previsto l'accentramento in un unico soggetto di entrambi i ruoli.

La scelta di assegnare tali funzioni a due agenzie governative risulta giustificata alla luce del fatto che l'impiego dell'IA coinvolge settori sensibili che attengono anche alla sicurezza nazionale.

È necessario però rammentare che l'art. 70 dell'A.I. Act, richiede che tali autorità nazionali esercitino i loro poteri in modo *'indipendente, imparziale e senza pregiudizi, in modo da salvaguardare i principi di obiettività delle loro attività e dei loro compiti e garantire l'applicazione e l'attuazione del presente regolamento'*.

Trattandosi di due agenzie governative, per garantire la terzietà e imparzialità richiesta nello svolgimento delle funzioni di implementazione e vigilanza sui sistemi di intelligenza artificiale, si reputa idoneo allo scopo coinvolgere attivamente componenti laici negli organismi e nelle procedure operative.

In particolare, al comma 2 è prevista la creazione di un Comitato di coordinamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, composto dai direttori generali delle due Agenzie e dal Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale della stessa Presidenza.

Si propone l'ampliamento dei componenti di tale Comitato, includendo soggetti esterni alla PA, quali rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto legale (avvocatura, magistratura, etc.), nonché rappresentanti dell'Università e del settore scientifico, ed eventualmente organizzazioni transnazionali di associazioni di consumatori (*ndr.* Euroconsumer).

Parimenti si reputa opportuno che i medesimi soggetti siano coinvolti in audizione per la definizione della Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale di cui all'art. 17 del DDL, come sembra suggerire lo stesso comma 2 dell'articolo.

Tale estensione della platea dei soggetti coinvolti nel coordinamento garantirebbe che venga mantenuta l'indipendenza da logiche di orientamento politico nelle attività delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale.

- **Art. 22 'Deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale'**

Al **comma 2** è previsto che *“nell'esercizio della delega ...il Governo si attiene ...ai seguenti principi e criteri direttivi specifici: b) previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale; c) previsione, da parte degli ordini professionali, di percorsi di alfabetizzazione e formazione, per i professionisti e per gli operatori dello specifico settore, all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale”*.

AIGA reputa centrale, al fine di prevenire i rischi di un errato e/o sconsiderato uso dei sistemi di I.A., che vengano strutturati percorsi di alfabetizzazione di tutti i potenziali *deployer*.

Un'adeguata formazione tecnico-informatica degli operatori dei settori sensibili, in cui sono coinvolti diritti fondamentali della persona, potrebbe costituire un disinnescamento preventivo a molti dei potenziali rischi dell'utilizzo diffuso dei sistemi di I.A.

Se questo è vero per tutti i comparti professionali, diventa fondamentale per la professione giuridica e in particolare per l'avvocatura, baluardo della giustizia a beneficio della società civile.

Pur apprezzando il ruolo centrale riconosciuto agli ordini professionali in questa campagna di *“risveglio tecnologico”*, visto il ruolo sociale dell'avvocatura e la sostanziale reticenza all'informatizzazione palesata da una moltitudine di colleghi, si ritiene che possa giovare un'estensione dei soggetti affidatari di questi percorsi di formazione specialistica coinvolgendo altresì le associazioni di settore maggiormente rappresentative.

Ciò premesso, se l'alfabetizzazione sui sistemi I.A. è rivolta al futuro della società, in tale percorso si reputa opportuno coinvolgere quelle associazioni che raggruppano le prossime generazioni di professionisti, prime fra tutte AIGA.

Al **comma 3** la legge delega concede al Governo dodici mesi di tempo per intervenire in modo organico mediante decreti legislativi (*sic*) per reprimere e punire gli illeciti commessi mediante l'utilizzo della IA.

Al predetto comma fa poi seguito il **comma 5** dell'articolo in commento, in forza del quale vengono individuati i principi direttivi che dovranno ispirare l'azione di Governo, tra questi alla lettera a) è di rilievo la previsione di strumenti cautelari (in ambito civile, amministrativo e penale), alla lettera b) l'introduzione di specifiche fattispecie criminose, alla lettera c) l'introduzione dell'utilizzo illecito della IA tra le aggravanti comuni.

Allo stato, la legge delega non fa menzione ad eventuali ipotesi di responsabilità oggettiva, ovvero obiettiva (prevista dal nostro codice penale in particolarissime ipotesi). Tuttavia, in considerazione dell'impatto che avrà l'IA nel mondo dei diritti, è ipotizzabile che venga individuato un profilo di responsabilità oggettiva anche in capo all'autore del *software*, (*rectius* l'algoritmo), ovvero in capo ai soggetti che hanno il compito di monitorare il corretto funzionamento dell'algoritmo, anche se

soggetto/i diverso/i dall'autore materiale dell'illecito, come tra l'altro già previsto per i reati commessi a mezzo stampa (si veda la responsabilità del direttore della testata giornalistica).

- **Art. 23 “Identificazione dei contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici prodotti da sistemi di intelligenza artificiale”**

L'art. 23 del DDL in esame si pone il problema della riconoscibilità dei contenuti creati o anche solo parzialmente modificati a mezzo dell'IA.

Aldilà dell'aspetto prettamente tecnico che non interessa la presente nota, rimane senza dubbio centrale la necessaria attenzione alla certezza del dato e alla immodificabilità dello stesso; tale problematica risulterà sempre più centrale per l'amministrazione della Giustizia.

Si ritiene pertanto auspicabile, sul punto, che ogni ufficio giudiziario, a partire dagli uffici requirenti, sia dotato di una unità operativa specializzata ed appositamente formata per l'analisi e la catalogazione degli elementi investigativi raccolti a mezzo di supporti informatici e posti a fondamento delle attività investigative.

In tal guisa tutte le captazioni telefoniche, le riproduzioni fotografiche e le riproduzioni audio/video dovrebbero essere sottoposte al vaglio di genuinità al fine di evitare che taluno possa incorrere in un processo a proprio carico, ovvero possa sottrarvisi, sfruttando l'ausilio delle nuove tecnologie.

Tale vaglio potrebbe essere concretamente realizzato tramite un sistema di blockchain in grado di tracciare e rendere immodificabili tutte le captazioni e le operazioni di riproduzione fedele della realtà operate dagli organi inquirenti di Polizia Giudiziaria, prevedendo specifiche ipotesi di inutilizzabilità degli elementi investigativi e dei dati indiziari sprovvisti di tale certificazione.

Per contro, con riferimento alle captazioni offerte dai privati in sede di denuncia-querela ovvero in sede di indagini difensive, i supporti dai quali tali elementi siano stati estratti e/o prodotti dovranno essere sottoposti ad estrazione di copia forense della memoria, a pena di inutilizzabilità, proprio al fine di accertare la genuinità del dato probatorio e l'immodificabilità dello stesso con l'apposizione della medesima certificazione che dovrà richiedersi agli atti contenuti nei fascicoli provenienti dagli Uffici di Procura.

- **Art. 24 ‘Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale’**

Il Disegno di legge prevede [alla lettera a) dell'art. 24] una modifica all'art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ‘Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio’, il quale a seguito dell'entrata

in vigore statuirà appunto che “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno “umano” di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione “anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché il contributo umano sia creativo, rilevante e dimostrabile”.

L’opera d’ingegno è il prodotto cardine dell’espressione dell’intelletto e del sentimento umano, intrinsecamente connessa alla sfera delle emozioni e al senso dell’estetica tipicamente umano.

Risulta quindi difficile concepire l’esistenza di un’opera senza un autore in carne e ossa.

La modifica prevista dal DDL sembra adeguarsi alla normativa già in vigore che sembra concepire l’opera di ingegno solo come nata dall’ingegno umano (ad. es. art. 81 Convenzione sul brevetto europeo - firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973 - che prevede che l’inventore possa essere solo una persona fisica).

Ciò non toglie che in caso di IA degenerativa, si pone la necessità di comprendere e definire la categoria giuridica ricoperta dal frutto dell’algoritmo e le responsabilità che ne conseguono.

L’IA può produrre contenuti artistici o ideare prodotti con applicazioni commerciali che sono protetti dal diritto d’autore, in quanto l’algoritmo che ha generato l’opera è comunque uno strumento programmato dall’uomo.

In questo quadro, non è così lineare chi acquisisca il diritto di proprietà industriale sul frutto dell’IA (il creatore dell’opera, l’azienda che possiede il software, il programmatore, l’utente che addestra l’algoritmo e che ha portato a quello specifico output, etc.)

Il legislatore dovrà definire in modo preciso la titolarità del diritto sulla base di tutti gli scenari fattuali possibili.

Non si reputa sufficientemente idonea allo scopo la disposizione inserita alla lettera b dell’art. 24 che prevede l’introduzione nella legge del diritto d’autore di un nuovo articolo: 70-septies, secondo cui “La riproduzione e l’estrazione di opere o altri materiali attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale anche generativa, sono consentite in conformità con gli articoli 70-ter e 70- quater” che disciplinano la riproduzione e l’estrazione lecita di opere.

- **Art. 25 ‘Modifiche al codice penale e ad altre disposizioni penali’**

Il DDL prevede che al codice penale siano apportate le seguenti modifiche:

1. Viene introdotta tra le circostanze aggravanti comuni (art. 61 c.p.), la circostanza di cui al numero 11 *decies* che prevede un aumento di pena pari ad un terzo nel caso di commissione di un reato

mediante l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale. Si tratta di una norma di carattere generale, applicabile in aggiunta a tutte le fattispecie criminose.

2. Viene introdotto *ex novo* l'art. 612 *quater* c.p. rubricato '*Illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale*', a norma del quale qualsiasi condotta realizzata mediante l'utilizzo della IA con lo scopo di arrecare ad altri nocumento è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni. Al **comma 2** è prevista una circostanza aggravante ad effetto speciale, con limiti edittali aumentati da uno a cinque anni, nel caso in cui la condotta in esame causi un danno ingiusto alla vittima. L'intenzione del Legislatore è, quindi, quella di introdurre una norma *ad hoc* per punire, e quindi per prevenire, in considerazione della funzione general-preventiva del diritto penale, qualsiasi condotta perpetrata mediante l'utilizzo della IA col solo scopo di danneggiare soggetti terzi. Il delitto così ideato è punibile a querela della persona offesa, salvo alcune precise eccezioni. Tale impostazione conferma l'intento già manifestato dal Legislatore con il D. Lgs. 150/2022, la c.d. Riforma Cartabia, che attribuisce alla persona offesa il potere (discrezionale) di instaurare un procedimento penale, con l'intento di poter addivenire ad una composizione bonaria della vicenda.

3. È prevista un'aggravante ad effetto speciale per diversi reati se commessi con l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare: art. 494 c.p. (sostituzione di persona), art. 501 c.p. (turbativa dei mercati), art. 640 c.p. (truffa), 640 ter c.p. (frode informatica), 648 bis c.p. (riciclaggio), 648 ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 648 ter.1 c.p. (autoriciclaggio), art. 2637 c.c. (aggiotaggio).

4. È sanzionato, infine, l'utilizzo della IA per la commissione degli illeciti previsti dall'art. 171, co. 1, L. 633/1941 sul diritto d'autore e dall'art. 185, co. 1, D. Lgs. 58/1998 (T.U. in materia di intermediazioni finanziarie). Dall'esame delle norme appare che l'intervento normativo si sia concentrato per lo più nel sanzionare le condotte commesse mediante l'intelligenza artificiale nell'ambito dei reati contro il patrimonio e reati finanziari. Il disegno di legge delega si focalizza, quindi, sull'utilizzo illecito della IA per motivi economici, temendo che le nuove tecnologie possano destabilizzare il mercato finanziario e avere ripercussioni sull'economia reale.

Si ravvisa come, con tale impostazione, siano lasciati privi di una normativa organica numerosi titoli del Codice Penale (a titolo esemplificativo e non esaustivo delitti contro la Pubblica Amministrazione e delitti contro la persona), per i quali il legislatore non sembra aver considerato l'ipotesi che tali reati possano essere commessi con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale [se non prevedendo la circostanza aggravante generica di cui all'art. 61 n. 11 *decies*].

Evidentemente si resta in attesa di vedere in concreto quali potranno essere le applicazioni "deviate" della IA, atteso che l'evoluzione tecnologica è in continuo divenire, ma appare chiaro che vi

sono allo stato settori che non possono restare privi di regolamentazione. Ciò non può che destare preoccupazione e, pertanto, si auspica un intervento normativo di tipo organico e che concepisca nuove fattispecie criminose ad oggi non contemplate.

Il Presidente Nazionale

Carlo Foglieni



Il presente documento è stato elaborato dal Dipartimento delle Nuove Tecnologie e dell'Intelligenza Artificiale della Giunta Nazionale dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) coordinato dall'avvocato Paolo Zampolini, composto dagli Avv.ti Adebowale Adediwura, Marco Baessato, Angela Belusci, Veronica Consolo, Erika Core, Lucrezia Giachetti, Antonio Gullotta, Stefano Iacobucci, Elena Marchi, Helga Procopio e Chiara Russo, con la supervisione della Vicepresidente Nazionale Avv. Mariangela Di Biase, componente della Giunta con delega sull'Intelligenza Artificiale.